Sentenza. n. 482/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 14 aprile 2021, svoltasi in conformità all'art. 85 comma 5 del DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **35788** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX XXX, nato a XXX (ME) il XXX, (cod. fisc. XXX) rappresentato e difeso, dall'Avv. Anna Francesca Pace presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Inferiori, n. 164/C

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 85 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, XXX XXX, ex Sottufficiale della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 11 maggio 2010, con un'anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 13 anni e mesi 5, dichiarando di aver indirizzato all'INPS, una istanza tesa alla riliquidazione della pensione

in applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, ha impugnato il provvedimento INPS di liquidazione della pensione deducendo che contrariamente a quanto operato dall'Istituto di previdenza - che ha applicato frazionandola per 15 l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del DPR 1092/1973 per i dipendenti civili dello Stato - al personale militare, che vantava alla data del 31.12.1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, ai sensi dell'art. 54, 1° comma, del DPR 1092/1973, per il calcolo delle quote retributive della pensione deve essere applicata la aliquota del 44% sulla base pensionabile ed ha richiamato in tal senso alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli. Ha chiesto, in conclusione, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico computando l'aliquota del 44% sulla quota calcolata con il sistema retributivo con condanna dell'INPS al pagamento di tutto quanto per l'effetto dovuto oltre somme arretrate con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, interessi e rivalutazione monetaria, e adeguamento del trattamento corrente, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con successive note scritte depositate in data 30 marzo 2021, il difensore del ricorrente ha insistito per il riconoscimento del diritto del suo assistito ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento e richiamando la Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, ha chiesto, in ogni caso, l'applicazione del coefficiente del 2,44 per cento.

L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 6 aprile 2021, deducendo che il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973 in quanto alla data di cessazione risulta aver conseguito un servizio utile di gran lunga superiore a 20 anni, richiamando, altresì, le argomentazioni della sentenza della Sezione Veneto n. 46/2018 e della sentenza n. 40/2020 della Sezione d'appello della Sicilia, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa. Inoltre, ha eccepito, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale per i ratei precedenti il quinquennio antecedente la data di messa in mora.

La causa è stata decisa, senza discussione orale e sulla sola base degli atti incartati al fascicolo processuale, come da dispositivo, che è stato comunicato dalla Segreteria, mediante PEC, alle parti costituite.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente, ex Sottufficiale della Guardia di Finanza, in quiescenza dall'11 maggio 2010, con un'anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 13 anni e mesi 5, con il ricorso in esame si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l'amministrazione, con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (A e B), non abbia applicato l'aliquota di rendimento annua del 2,93% (ricavata da quella del 44% pervista dall'art. 54, co. 1, del DPR 1092/1973) bensì, il coefficiente annuo del 2,33% (derivante dall'aliquota prevista dall'art. 44 stesso testo unico).

In ordine alla questione che viene in esame nel presente giudizio, questo giudice non ha motivo di discostarsi dalla decisione delle Sezioni riunite, n. 1/2021/QM, alla cui motivazione si rinvia per il principio di sinteticità degli atti (cfr. 17 disp. att. del codice di giustizia contabile).

Tale sentenza ha risolto le questioni di massima sottoposte nei seguenti termini: *La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. .... L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni*.

In base a quanto statuito dalle Sezioni Riunite la domanda avanzata dal ricorrente è infondata.

Non può, infatti, trovare applicazione il coefficiente annuo del 2,93% derivante dalla divisione per quindici dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 TU 1092/1973, come preteso dal ricorrente, né il coefficiente annuo del 2,44% indicato dalla predetta pronuncia per i militari che avessero maturato al 31.12.1995 un'anzianità tra i 15 ed i 18 anni posto che la sentenza delle Sezioni Riunite ha comunque escluso l'applicabilità dell'aliquota del 44% ai militari con anzianità inferiore a 15 anni alla data del 31.12.1995.

Né può sostenersi che la predetta decisione di massima abbia determinato una sperequazione tra chi alla predetta data del 31.12.1995 vantava un'anzianità superiore a 15 anni e coloro invece che tale anzianità non l'avevano ancora raggiunta: in proposito è solo il caso di osservare che già nell'ambito del sistema pensionistico delineato dal DPR 1092/1973 lo stesso art. 54 differenziava la posizione dei militari a seconda che alla cessazione avessero o meno raggiunto il limite dei 15 anni di servizio.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Considerato il persistere di difformi orientamenti giurisprudenziali ed il mutamento di quello maggioritario determinato dalla decisone delle Sezioni riunite sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso n. 35788 proposto dal sig. XXX XXX.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della trattazione scritta della causa in data 14 aprile 2021.

IL GIUDICE

F.to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 01.06.2021
Assistente Amministrativo
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)